

## DICHIARAZIONI

### ***La rivalutazione delle partecipazioni nel modello Redditi PF 2021***

di **Federica Furlani**

Seminario di specializzazione

## LA COMPLIANCE DEL QUADRO RW E DEI REDDITI ESTERI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nel corso del 2020 i contribuenti hanno potuto beneficiare di due diverse possibilità per rivalutare, **ai sensi dell'[articolo 2 D.L. 282/2002](#) e ss. modificazioni, secondo le disposizioni previste dall'[articolo 5 L. 448/2001](#)**, il valore delle **partecipazioni**, quote o diritti non negoziate nei mercati regolamentati, **posseduti non in regime di impresa**:

- la rivalutazione prevista dalla Legge di bilancio 2020 ([articolo 1, commi 639 e 694, L. 160/2019](#)), che fa riferimento alle **partecipazioni**, quote o diritti non negoziate nei mercati regolamentati, **possedute alla data del 1° gennaio 2020**, per le quali il valore di acquisto è stato rideterminato **entro il 30 giugno**;
- l'[articolo 137 D.L. 34/2020](#) (Decreto Rilancio), che ha prorogato le disposizioni degli [articoli 5 e 7 L. 448/2001](#) e successive modificazioni, per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni, quote o diritti non negoziate in mercati regolamentati, **possedute alla data del 1° luglio 2020**. In tal caso la redazione e il giuramento della perizia dovevano essere effettuati entro la data del **15 novembre 2020**.

Ricordiamo che anche per il **2021** è possibile rideterminare il costo o il valore di acquisto delle suddette partecipazioni, possedute alla data del **1° gennaio 2021**, effettuando i relativi adempimenti entro il **30 giugno 2021** ([articolo 1, commi 1122 e 1123, Legge di bilancio 2021](#)).

Il versamento dell'**imposta sostitutiva**, da determinarsi nella misura dell'**11%**, sia per le partecipazioni qualificate che per quelle non qualificate, doveva essere effettuato in un'unica soluzione oppure si poteva scegliere la **rateizzazione** fino ad un **massimo di tre rate annuali di pari importo**:

- **a decorrere dalla data del 30 giugno 2020** per le partecipazioni possedute dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020;
- **a decorrere dalla data del 15 novembre 2020** per le partecipazioni possedute dal 1° luglio 2020.

In ogni caso, sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli **interessi** nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.

I soggetti che si sono avvalsi della **rideterminazione delle partecipazioni** possono inoltre scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta **l'imposta eventualmente già versata** in occasione di **precedenti procedure di rideterminazione** effettuate con riferimento alle medesime partecipazioni, sempreché non abbiano già presentato **istanza di rimborso**.

In caso di **versamento rateale** la rata deve essere determinata scomputando dall'imposta dovuta quanto già versato e dividendo il risultato per il numero delle rate prescelto.

I soggetti che si sono avvalsi della **facoltà di rivalutazione ex L. 160/2019 e D.L. 34/2020** devono compilare la Sezione VII denominata **"Partecipazioni rivalutate articolo 2 D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni"** del **quadro RT del modello Redditi PF 2021**.

SEZIONE VII		Valore della partecipazione	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
Partecipazioni rivalutate art. 2, D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni	RT105	1	3	4	5	6	7
	RT106						

In particolare nei **rigli RT105-RT106** vanno indicati:

- in **colonna 1**: il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima;
- in **colonna 3**: l'imposta sostitutiva dovuta;
- in **colonna 4**: l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento alle medesime partecipazioni, che può essere scomputata dall'imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione;
- in **colonna 5**: l'imposta da versare, pari alla differenza tra le colonna 3 e colonna 4;
- la **colonna 6** va barrata in caso di scelta per il versamento rateale dell'imposta indicata in colonna 5;
- la **colonna 7** va barrata se l'importo dell'imposta sostitutiva da versare indicata nella colonna 5 è parte di un versamento cumulativo.

Nel caso di **versamento cumulativo** dell'imposta sostitutiva con riferimento a più partecipazioni, quote o diritti deve essere distintamente indicato il **valore della singola partecipazione**, quota o diritto, con la corrispondente imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.

La compilazione della Sezione VII del quadro RT del modello Redditi PF 2021 non interessa i soggetti che si sono avvalsi della rivalutazione al **1° gennaio 2021**, con **redazione della perizia di stima e versamento dell'imposta sostitutiva entro il 30 giugno 2021**, i cui dati andranno indicati nel **modello Redditi PF 2022**.